



## CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO E DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

CORTE DEI CONTI



0010353-27/03/2015-SCCLA-Y29PREV-P

ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
Dipartimento di ingegneria industriale  
PADOVA

**OGGETTO:** Contratto del 18 marzo 2015 – dott. Denis HRELJA (prot. CDC 9960 del 24 marzo 2015).

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al provvedimento in oggetto.

Visto:

Il Consigliere delegato  
Cons. Antonio Frittella

Il Magistrato istruttore  
Cons. Fabio Gaetano Galeffi



**PROVVEDIMENTI:** Contratto del 18 marzo 2015 – dott. Denis HRELJA (prot. CDC 9960 del 24 marzo 2015).

#### **OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO.**

Si comunica che l'atto a margine non è stato ammesso al visto e alla registrazione, da parte di questo Ufficio di controllo, per i seguenti motivi.

- 1) Nell'art. 7 del testo del contratto è stabilito che la decorrenza del rapporto contrattuale avrà inizio dalla data di comunicazione dell'esito positivo del controllo della Corte dei conti "salvo che le parti non concordino un diverso termine iniziale che non potrà comunque essere superiore a 60 giorni rispetto alla data sopra indicata". A parere di questo Ufficio, non è consentito demandare a successivi accordi la fissazione del termine di decorrenza iniziale, anche in relazione al periodo di 60 giorni sopra indicato; tale termine iniziale va infatti definito, sia pure con criteri *per relationem*, in modo che lo stesso possa essere facilmente individuabile dopo la fase di integrazione di efficacia che si conclude con l'apposizione del visto e della registrazione da parte della Corte dei conti.
- 2) Nello stesso art. 7 è stabilito che "è ammissibile la proroga per un periodo di 180 giorni". Tale previsione non risulta dall'avviso di procedura. Osserva l'Ufficio che eventuali proroghe, ove ammesse dalla normativa di riferimento, dovranno essere formalizzate con separato atto da sottoporre a controllo preventivo. Non è infatti consentita, a parere di questo Ufficio, l'indicazione di una durata variabile dell'incarico, anche se legata alla connessa attività progettuale.

Si chiede a codesta Amministrazione di voler fornire chiarimenti, integrando, ove occorra, l'atto con l'indicazione di un termine iniziale.

Si trattiene l'originale dell'atto con la relativa documentazione, richiamando l'attenzione di codesta Amministrazione in ordine al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 27, primo comma, ultimo periodo, della legge 24 novembre 2000 n. 340, con l'avvertenza che – salva l'ipotesi di formale richiesta di ritiro dell'atto – nel caso di omessa o intempestiva risposta alla presente, si provvederà senza indugio alla devoluzione dell'intera questione alla competente sede collegiale.






# CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO E DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

CORTE DEI CONTI



0016980-07/05/2015-SCCLA-Y29PREV-P

ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
Dipartimento di ingegneria industriale  
PADOVA

**OGGETTO:** Contratto del 18 marzo 2015 – dott. Denis HRELJA (prot. CDC 9960 del 24 marzo 2015).


Si comunica che – sulla base dei chiarimenti, in ordine alla decorrenza iniziale, forniti da Codesto Ateneo con nota prot. 1651 del 22 aprile 2015, acquisita a prot. 14432 il 23 successivo – l'atto in oggetto è stato ammesso al visto e alla registrazione, sul presupposto che eventuali proroghe, ove ammesse dalla normativa di riferimento, dovranno essere formalizzate con separato atto da sottoporre a controllo preventivo.

Il Consigliere delegato  
Cons. Antonio Frittella

Il Magistrato istruttore  
Cons. Fabio Gaetano Galeffi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Dipartimento di Ingegneria Industriale		
Anno 2015 Titolo III Classe 13 Fascicolo 31		
N. 2095	27 MAG 2015	
UOR	CC	RPA





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Sede amministrativa  
via Gradenigo 6/a  
35131 Padova  
tel. +39 049 8277500  
fax +39 049 8277599  
[servizio\\_contratti@dii.unipd.it](mailto:servizio_contratti@dii.unipd.it)  
[dipartimento.dii@pec.unipd.it](mailto:dipartimento.dii@pec.unipd.it)  
[www.dii.unipd.it](http://www.dii.unipd.it)  
CF 80006480281  
P.IVA 00742430283

Sede M:  
via Marzolo, 9  
35131 Padova  
Sede V:  
via Venezia, 1  
35131 Padova

Alla Corte dei Conti

Ufficio di Controllo di Legittimità sugli Atti del  
Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero  
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Largo Morosini 1/A

00195 ROMA

PEC: [controllo.legittimita.sepa.ricezioneatti@corteconticert.it](mailto:controllo.legittimita.sepa.ricezioneatti@corteconticert.it)

Padova, 22 APR 2015 - Prot. n. 1651  
Anno 2015 Tit. III Cl. 13 Fasc. 31

**OGGETTO** Contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa del 18 marzo 2015 - dott. Denis Hrelja (procedura n. 2015DII022): prot. CDC 9960 del 24 marzo 2015. Controdeduzioni ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.14/01/1994, n. 20.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti - nota allegata del 27 marzo 2015 - in merito ai rilievi ivi espressi in relazione al contratto del 18 marzo 2015 - dott. Denis HRELJA (prot. CDC 9960 del 24 marzo 2015) presentato al controllo di legittimità della Corte dei Conti, si forniscono le seguenti spiegazioni.

- 1) Nello schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ordinariamente in uso presso questo Ateneo, all'articolo 7 è contenuta la seguente previsione:  
*"Qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente il contratto acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte medesima ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340. Il contratto ha una durata di ..... decorrenti dalla data di inizio dell'efficacia di cui al precedente comma che sarà tempestivamente comunicata al collaboratore dal responsabile della struttura, salvo che le parti non concordino un diverso termine iniziale che non potrà comunque essere superiore a ..... giorni rispetto alla data sopra indicata."*

Il ragionamento giuridico posto a fondamento della formulazione oggetto di contestazione riguarda il termine di efficacia quale elemento eventuale del contratto. Oltre agli elementi essenziali necessari per la validità del contratto stesso (accordo, oggetto, causa e forma per la pubblica amministrazione) le parti hanno inteso inserire altri elementi per precisare ed articolare la disciplina negoziale al fine di adattare il contratto alle proprie esigenze.

A seguito dell'introduzione del controllo di legittimità della Corte dei Conti, si è reso necessario introdurre il termine iniziale di efficacia del contratto, ossia una data a partire dalla quale lo stesso inizierà ad avere effetto. Il termine apposto, oltre ad essere lecito, possibile e determinabile, deve essere

futuro e certo: tale certezza attiene al suo futuro realizzarsi, pur se incerto nel momento esatto in cui si verificherà. La possibilità per le parti contraenti, prevista nello schema di contratto adottato in Ateneo, di indicare un termine variabile, entro un limite massimo, per la decorrenza dell'efficacia del contratto risponde ad esigenze di tipo organizzativo delle strutture dell'Ateneo di volta in volta coinvolte, nel caso in cui sia necessario rendere la decorrenza diversa da quella della comunicazione della Corte dei Conti. Inizialmente, si era ritenuto di far decorrere il contratto dal termine già prestabilito nello schema di alcuni giorni successivo al momento della comunicazione da parte della Corte dei Conti o dall'avvenuto decorso del termine di controllo da parte della Corte medesima. Tuttavia, poiché accade spesso che i collaboratori ai quali viene affidato l'incarico con il contratto in questione, o anche i coordinatori delle attività medesime, siano spesso, nella fase di integrazione dell'efficacia del contratto, impegnati in molteplici attività di studio o di ricerca, talora anche all'estero, si è rilevata l'esigenza concreta di lasciare alle parti interessate la possibilità di rimodulare caso per caso l'inizio del rapporto e dello svolgimento delle attività ivi previste in relazione al momento in cui giunge il nulla osta da parte della Corte dei Conti. In tal modo rimangono comunque certe e prestabilite la durata del contratto ed il termine massimo di dilazione della predetta decorrenza iniziale. Per cui il diverso termine che può essere individuato dalle parti da un lato corrisponde alla piena volontà delle medesime e dall'altro è meramente operativo e indicativo del giorno esatto all'interno di un numero di giorni prefissato nel contratto stesso. Prevedere a priori tale giorno, sia pure con criteri *per relationem*, può diventare pregiudizievole per l'efficace attuazione del contratto in quanto vi è il rischio pratico di possibili e involontarie situazioni di inadempienze contrattuali a carico delle parti che di fatto non sono immediatamente in grado di iniziare le attività in relazione ad un termine prestabilito a priori che non rientra pienamente nella loro disponibilità.

- 2) Nello schema di contratto, all'articolo 7, comma 8, viene previsto che *"E' ammissibile la proroga per un periodo di 180 giorni compreso nel termine di durata del progetto, limitatamente al completamento dell'attività avviata, qualora l'oggetto della prestazione non sia già stato ottenuto e la prestazione dia ancora di utilità per l'Università. La proroga dovrà essere autorizzata dal responsabile della struttura e formalizzata entro la scadenza del contratto e non comporterà incrementi del corrispettivo dovuto."*

La proroga di 180 giorni a cui si riferisce l'articolo in questione è la proroga che viene riconosciuta in caso di maternità, paternità e affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art.4 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 *"Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale."*

Il comma in questione è collegato ai due commi precedenti dell'articolo 7, relativi alla sola ipotesi di sospensione del rapporto nei casi di maternità, paternità, adozione o affidamento per il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente in materia. Oltre a precisare che la menzionata sospensione del rapporto non produce effetti sulla naturale scadenza del contratto che non è automaticamente prorogabile, è stato definito in quali termini e condizioni può intervenire tale proroga.


Infatti, poiché la norma di cui sopra (art. 4 DM 12 luglio 2007) sembrava stabilire una proroga automatica del rapporto di lavoro, al fine di applicare adeguatamente detta proroga, tenuto conto delle esigenze specifiche dell'Ateneo in base alle quali le collaborazioni coordinate e continuative sono collegate a progetti che hanno inevitabilmente una scadenza determinata per cui una prestazione resa oltre il termine di scadenza del progetto poteva diventare inefficace, questo Ateneo avanzò istanza di interpello al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in merito all'obbligo di effettuare la suddetta proroga anche nell'ipotesi in cui venga meno l'utilità della prestazione resa, proponendo una facoltà di proroga, anziché un obbligo, solo qualora la prestazione fosse ancora di utilità per l'Università. Il Ministero con l'interpello n. 39 del 15 maggio 2009 ha riconosciuto la fondatezza della richiesta dell'Università di prevedere come "ammissibile" e non come "automatica" tale proroga.

Si tratta quindi di fattispecie diversa dalla proroga contemplata nell'art. 7 comma 6, lettera c) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 che dispone come *l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.*

Il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 2346 del 28 agosto 2014, contempla espressamente, all'articolo 10 comma 1 lettera f), che nel contratto sia previsto quanto segue: *“la sospensione del rapporto di collaborazione in caso di maternità, paternità, adozione o affidamento per il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente in materia. In caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di sospensione è incrementato degli ulteriori giorni di astensione anticipata della maternità. Il rapporto resta comunque sospeso qualora lo impongano le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento dell'attività indicata nel contratto. In tutti i suddetti casi la sospensione del rapporto non produrrà effetti sulla naturale scadenza del contratto che non è automaticamente prorogabile. E' ammissibile la proroga per un periodo di 180 giorni compreso nel termine di durata del progetto, limitatamente al completamento dell'attività avviata, qualora l'oggetto della prestazione non sia già stato ottenuto e la prestazione sia ancora di utilità per l'Università. La proroga dovrà essere autorizzata dal responsabile della struttura e formalizzata entro la scadenza del contratto e non comporterà incrementi del compenso pattuito;*

Nello schema di avviso di procedura comparativa adottato in Ateneo è contenuta la seguente previsione: *“Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni, nonché il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Ateneo e le relative circolari, reperibili nel sito di Ateneo <http://www.unipd.it/incarichi>”.* Per tale motivo, nell'avviso stesso, non viene data specifica menzione della proroga per maternità di 180 giorni, già normativamente prevista.


Con riferimento alla formalizzazione della suddetta proroga, poiché comunque ogni eventuale caso di proroga consentita dalla normativa vigente costituisce modifica del contratto, tale modifica viene normalmente formalizzata in Ateneo con apposito atto tra le parti, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del contratto stesso che prevede *“Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto”.*



Il Direttore  
Prof. Andrea Stella

Si allegano:

- atto di integrazione al contratto secondo i rilievi posti da questa Corte;
- rilievo della Corte dei Conti prot. 9960 del 24 marzo 2015



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Rep. 94-2015  
Prot. 1648/III/13.31

**OGGETTO:** Addendum al contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto con il dott. Denis Hrelja.

Tra

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE con sede legale in Padova, via VIII Febbraio, 2, C.F. 80006480281 – P. IVA n. 00742430283, rappresentata dal Direttore prof. Andrea Stella, domiciliato per la carica presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, via Gradenigo 6/a, cap 35131, Padova (di seguito “Università”),

e

Il dott. DENIS HRELJA, nato a \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ residente a Padova in via \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
, C.F.: \_\_\_\_\_ (di seguito “Collaboratore”),

Premesso che

- ✓ in data 27 febbraio 2015 è stato pubblicato l'avviso di procedura comparativa 2015DII022 per l'individuazione di un collaboratore esterno al quale affidare un incarico per lo svolgimento di attività di collaborazione-e coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale nell'ambito del progetto “PolyGraph— Up-Scaled Production of Graphene Reinforced Thermosetting Polymers for Composite, Coating and Adhesive Applications” con scadenza al 30/10/2017, sotto la direzione scientifica del prof. Michele Modesti;
- ✓ in data 18 marzo 2015 è stato stipulato con il dr. Denis Hrelja un contratto per l'affidamento dell'incarico “Supporto nella gestione ed analisi delle prove di caratterizzazione di masterbatches prodotti mediante metodi meccanici e a non-contatto”;
- ✓ in data 27 marzo 2015 con rilievo nr. 10353 - acquisito al protocollo in arrivo di questo Dipartimento in data 27 marzo 2015, prot. nr. 1299 – la Corte dei Conti ha trasmesso alcune osservazioni riguardo al sopracitato contratto.

Tutto ciò premesso

Le parti, a parziale revisione di quanto già pattuito con il contratto di cui in premessa, concordano quanto segue:

art. 7) EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA :

- il comma che recita: “Il contratto ha una durata di 4 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'efficacia di cui al precedente comma che sarà tempestivamente comunicata al collaboratore dal responsabile della struttura, salvo che le parti non concordino un diverso termine iniziale che non potrà comunque essere superiore a 60 giorni rispetto alla data sopra indicata”
- viene sostituito da “Il contratto ha una durata di 4 mesi decorrenti dal 4 maggio 2015, o dalla successiva data di inizio dell'efficacia di cui al precedente comma, qualora quest'ultima intervenga successivamente alla data di cui sopra. La data di inizio sarà tempestivamente comunicata al collaboratore dal responsabile della struttura.

- il comma che recita: "Nei casi previsti dai commi che precedono la sospensione del rapporto non produce effetti sulla naturale scadenza del contratto che non è automaticamente prorogabile"
- viene sostituito da: "Nel caso previsto dal comma che precede la sospensione del rapporto non produce effetti sulla naturale scadenza del contratto che non è automaticamente prorogabile".

Resta invariata ogni altra previsione del contratto originario non modificata con il presente atto.

22 APR 2015

Padova, .....

Il Prestatore

Dott. Denis Hrelja



Il Direttore

Prof. Andrea Stella

